

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 11 Novembre 1986

N. 355 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della legge regionale 13.6.1978, n. 22, e della legge regionale 5.1.1985, n.1"

L'anno millenovecento ottantasei il giorno undici del mese di novembre alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese - prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari i sigg. avv. Giorgio Bortone - dott. Vito Mariella

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero
- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	M		26) FORTUNATO Loris	M	
2) AFFATATO Giuseppe	h		27) GODELLI Silvia	h	
3) ANNESE Mario	h		28) IAFRATE Zenone	h	
4) APRILE Leonardo	h		29) LIA Cesare	h	
5) ARMENISE Nicola	h		30) MARIELLA Vito	h	
6) AUGELLI Raffaele	h		31) MARINELLI Fernando	h	
7) BELLOMO Michele	h		32) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
8) BINETTI Vincenzo	h		33) MARZO Corradino	h	
9) BORGIA Franco	h		34) MASSAFRA Isabella	h	
10) BORTONE Giorgio	h		35) MASTRANGELO Giovanni	h	
11) BRUNO Antonio	h		36) MONFREDI Angelo	h	
12) CAPOZZA Emanuele	h		37) OCCHIOFINO Nicola	h	
13) CAVALLO Antonio	h		38) PAOLUCCI Roberto	h	
14) COLASANTO Giuseppe		M	39) PICCIGALLO Benito	h	
15) CONVERTINO Cosimo		M	40) PIZZICOLI Michele	h	
16) MANSUETO Nicola	h		41) PUGLIESE Girolamo		M
17) LIUZZI Francesco	h		42) RIZZO Marcello	h	
18) DI CAGNO Nicola	h		43) ROSSI Angelo	h	
19) DI GIOIA Pasquale	h		44) SAPONARO Francesco	h	
20) DI GIUSEPPE Cosimo	h		45) SILVESTRI Francesco	h	
21) DI RODI Nicola	h		46) SIMONE Mauro	h	
22) MARROCCOLI Tommaso	h		47) STRAZZERI Marcello	h	
23) FAZIO Lorenzo	h		48) TARRICONE Luigi	h	
24) FESTINANTE Luigi	h		49) TEDESCO Alberto	h	
25) FITTO Salvatore	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

U

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa la
Assemblea che nono argomento in discussione è il disegno di legge "Sana-
toria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi
della legge regionale 13.6.1978, n. 22, e della legge regionale 5.1.1985,
n. 1".

Dà la parola al relatore per la IV Commissione consiliare permanente
cons. Massafra.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla vota-
zione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte
l'Assemblea che si deve procedere alla approvazione della legge nel suo
complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli ar-
ticoli;
- A unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, il disegno di legge "Sanatoria delle de-
cadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della legge
regionale 13.6.1978, n. 22, e della legge regionale 5.1.1985, n. 1", nel
testo allegato alla presente delibera e di esso facente parte integrante.

L'Assessore Tedesco chiede che il provvedimento venga dichiarato ur-
gente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127
della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia. Posta ai voti
la richiesta è approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)

Legge regionale

"Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della legge regionale 13.6.1978, n. 22 e della legge regionale 5.1.1985, n. 1"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Sanatoria delle decadenze)

1. Le imprese artigiane che non hanno potuto fruire della sanatoria di cui all'art. 13, ultimo comma, della legge regionale 5.1.1985, n. 1, in quanto i termini di presentazione della documentazione definitiva di spesa di cui al regolamento regionale 24.5.1979, n. 2, e del ricorso di cui all'art. 29, quinto comma, del medesimo regolamento venivano a scadere dopo l'entrata in vigore della medesima legge regionale 5.1.1985, n. 1, possono egualmente provvedervi entro e non oltre il termine perentorio di mesi tre, decorrenti dalla comunicazione agli interessati da parte del competente Assessorato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Le imprese artigiane che sono incorse nella decadenza di cui al comma terzo, lett. c) ed all'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 5.1.1985, n. 1, possono provvedere ai relativi adempimenti entro e non oltre i termini perentori ivi previsti, decorrenti dalla comunicazione agli interessati da farsi dal competente Assessorato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Le imprese artigiane che sono incorse nella decadenza di cui all'art. 11 ter, commi secondo e quarto, ed all'art. 11 quater, commi terzo e quarto, della legge regionale 13.6.1978, n. 22, come modificata con gli articoli 7 e 8 della legge regionale 5.1.1985, n. 1, possono provvedere ai relativi adempimenti entro e non oltre i termini perentori ivi previsti, decorrenti dalla comunicazione all'interessato da parte del competente Assessorato con raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Le domande di contributo presentate da una medesima impresa artigiana alle Commissioni provinciali per l'artigianato fino al giorno precedente l'entrata in vigore della legge regionale 5.1.1985, n. 1, e quelle giacenti alla medesima data presso il competente Assessorato nelle quali non sia stato osservato da parte degli interessati il disposto di cui all'art. 12 della legge regionale 13.6.1978, n. 22, e dell'art. 31 del regolamento regionale 24.5.1979, n. 2, possono egualmente essere ammesse in istruttoria dal competente Assessorato semprechè dalla data della prima domanda e l'istruttoria della successiva intercorrano, secondo i casi, i termini di tre o cinque anni.

5. Sono parimenti ammesse a contributo le spese per variazione di preventivo a suo tempo presentati ed esistenti agli atti e semprechè le spese medesime siano relative all'attività esercitata od a quella che l'impresa intende esercitare.

6. Il termine di 180 giorni di cui all'art. 11 quater, commi terzo e quarto, aggiunto alla legge regionale 13.6.1978, n. 22, con l'art. 8 della legge regionale 5.1.1985, n. 1, si applica altresì anche alle domande di contributo presentate fino al giorno precedente l'entrata in vigore della legge regionale 5.1.1985, n. 1, ed a quelle giacenti alla medesima data presso il competente Assessorato.

*Consiglio Regionale
della Puglia*

7. Le imprese artigiane possono altresì provvedere alla sanatoria delle cause di decadenza previste dal presente articolo, anche indipendentemente dalla richiesta dell'Assessorato.
(approvato all'unanimità)

Art. 2

(Norma finanziaria)

Ai finanziamenti della maggiore spesa per gli interventi di cui alla presente legge, prevista in lire 300 milioni, si fa fronte con i fondi già stanziati nel bilancio di previsione per il 1986 al cap.0701120.

(approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)

